

**SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI n. 3 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" DA ASSEGNARE ALL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 viene di seguito riportato lo stralcio del verbale della selezione contenente i criteri di valutazione della prova scritta sostenuta dai candidati il giorno 14 luglio 2021.

La Commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione dei 3 quesiti a risposta sintetica contenuti nella **prova estratta - C**, ad ognuno dei quali è assegnato un valore compreso tra 0 e 10 punti, per un punteggio massimo complessivo di 30.

Per ogni quesito le votazioni sono state assegnate valutando complessivamente i seguenti elementi della risposta:

Correttezza, conoscenza e pertinenza dei contenuti sviluppati rispetto alla domanda, anche in termini di adeguatezza tecnica delle proposte e soluzioni elaborate;

Aderenza alla casistica prospettata;

Completezza della risposta e grado di approfondimento;

Enunciazione logica e lineare dei contenuti;

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi;

Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica con anche rilievo alla padronanza ed idoneità dell'utilizzo di terminologia tecnico-specialistica appropriata per le diverse tematiche;

Elaborazione dei contenuti che esprima, in senso critico ed in aggiunta al mero dettato tecnico/normativo, capacità di analisi e valutazione della tematica sviluppata.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 7 del Regolamento delle Selezioni del Comune di Ravenna il punteggio minimo richiesto per il superamento di una prova è di 21/30, corrispondente al giudizio di discreto, la Commissione ha espresso la votazione, per ogni quesito, utilizzando la scala scolastica da 0 (risposta non data) a 10 (risposta eccellente), graduando i punti assegnati nel modo seguente:

- fino a 4,5 punti in caso di risposta gravemente insufficiente e/o errata
- da 5 a 5,5 punti in caso di risposta insufficiente
- da 6 a 7,5 punti in caso di risposta da sufficiente a discreta
- da 8 a 9,5 punti in caso di risposta da buona a ottima
- 10 punti in caso di risposta eccellente

La Commissione ha definito schematicamente ed a titolo esemplificativo i contenuti della risposta "ideale" attesa per ogni quesito:

**1) UN CITTADINO DEVE REALIZZARE UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE AI FINI SISMICI E CON MODIFICA AI PROSPETTI SU UN FABBRICATO RESIDENZIALE: QUALI ADEMPIMENTI E QUALI PROCEDURE DEVONO ESSERE ATTIVATI PER ABILITARNE L'ESECUZIONE E QUALI NEL CASO IN CUI IL FABBRICATO FOSSE ANCHE UBICATO IN AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 PARTE III?**

**Sintesi dei contenuti attesi**

Prima di tutto occorre procedere con la verifica dello stato legittimo dell'immobile, così come previsto dalle recenti modifiche normative al DPR 380/2001 (art. 9BIS) e alla legge regionale 15/2013 (art. 10BIS), poi parallelamente occorre procedere con la verifica della conformità dell'intervento alla vigente strumentazione urbanistico/edilizia.

Nel caso fossero riscontrate delle difformità rispetto allo stato legittimo occorrerà procedere con la regolarizzazione dell'immobile secondo le procedure previste dalla L.R 23/2004 e dal DPR 380/2001. L'intervento prevede la presentazione della SCIA (art 14 L.R. 15/2013) con allegato il deposito sismico.

I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro 1 anno dalla sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.

Decorso tali termini, in assenza di proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA. Nel caso in cui l'immobile ricadesse in area soggetta a vincolo paesaggistico sarà necessario richiedere preventivamente la richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.lgs. 42/2004, attraverso la convocazione della conferenza dei servizi, ai sensi della L.241/1990

In tal caso la Scia risulta con inizio lavori differito, ai sensi dell'art.15 della L.R. 15/2013 e pertanto è efficace dalla data di positiva conclusione della conferenza dei servizi.

Occorrerà valutare la necessità del pagamento del contributo di costruzione secondo le modalità previste dal titolo terzo della L.R. 15/2013, in base alla DAL 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni assunte in sede di recepimento.

Al termine dei lavori sarà necessario richiedere la SCEA, come previsto dalla L.R. 15/2013 così come modificata dalla L.R. 12/2017.

## **2) IL/LA CANDIDATO/A ILLUSTRI IL VIGENTE REGIME DELLE TOLLERANZE COSTRUTTIVE SECONDO L'IMPIANTO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 19 BIS DELLA L.R. n. 23/2004.**

### Sintesi dei contenuti attesi

Occorre far riferimento sostanzialmente al contenuto dell'art. 19 bis della L.R. 23/2004 con un eventuale (non obbligatorio) accenno anche alla disciplina statale sul punto con particolare riferimento all'art. 34 bis come introdotto con la Legge 120/2020 di conversione del DL. c.d. "semplificazione" n. 76/2020.

## **3) IL/LA CANDIDATO/A ILLUSTRI LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIO-URBANISTICA SECONDO L'ART. 17 DELLA L.R. n. 23/2004: REQUISITI E PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' IN REGIME ORDINARIO E NEGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. n. 42/04 PARTE III.**

### Sintesi dei contenuti attesi

Si può fare riferimento a quanto previsto dall'art. 17 della stessa legge 23/2004. Inoltre si apprezza se viene posta attenzione alla differenziazione tra comma 1 e comma 2, ovvero al principio della doppia conformità oppure della "conformità semplice" ovvero la valutazione della sussistenza della conformità dell'intervento edilizio sulla base della sola disciplina edilizio-urbanistica vigente all'atto della presentazione della istanza di permesso di costruire o SCIA e non anche quella vigente all'atto della esecuzione delle opere: tale innovazione NON trova corrispondenza nell'impianto normativo nazionale del DPR 380/2001 (cfr artt. 36 e 37) e rappresenta a tutt'oggi una importante novità codificate da poche normative regionali tra cui in primis dalla regione E/R in sede di emanazione della legge 23 nel 2004.

Inoltre possono essere descritte le specificità legate alla verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni per la quale si fa riferimento a quella vigente al momento della esecuzione delle opere. Parimenti si dovrà relazionare sul tema della sanatoria afferente immobili soggetti a vincolo paesaggistico (comma 4 bis), per opere realizzate ante o post imposizione del vincolo con le differenze a ciò correlate: pertanto da un lato il riferimento alla procedura cosiddetta dell'ex post (ovvero acquisizione "ora per allora" secondo il procedimento di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004) oppure alla propedeutica acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall'art 167 co. 4 dello stesso D.Lgs. 42/04)

Sarà apprezzato anche l'eventuale riferimento all'ultima interessante novità introdotta al comma 2 bis (con la L.R. 14/2020) ovvero la sanatoria con previsione di opere di conformazione al fine di ottenere il rispetto di parametri posti da specifiche normative di settore.

Ravenna, 21 luglio 2021

LA PRESIDENTE	ing. Valeria Galanti
L'ESPERTO INTERNO	arch. Maurizio Fabbri
L'ESPERTO ESTERNO	arch. Cristina Benghi
LA SEGRETARIA	dott.ssa Maria Brandi

